

COMUNE DI FIORANO MODENESE

PROVINCIA DI MODENA

Rep. n.

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA

IN LOCALITA' SPEZZANO FIORANO MODENESE.

CUP G85E21000080001

CIG

L'anno _____ addì ____ del mese di _____ in Fiorano Modenese, nella
Residenza Comunale, in Piazza Ciro Menotti, 1,

AVANTI A ME

Dott.ssa Motolese Anna Maria, Segretario generale del Comune di Fiorano Modenese,
autorizzata a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, domiciliata per la mia carica presso la sede comunale,

SONO COMPARI

a) _____ nata a _____, il _____, Dirigente del settore _____ del Comune di
Fiorano Modenese come da provvedimento del Sindaco prot. n. _____, domiciliato per la
sua carica presso il Comune stesso, il quale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e in forza del provvedimento del Sindaco. decreto di nomina prot. ____/_____,
interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del
Comune di Fiorano Modenese, con sede legale e domicilio fiscale in Fiorano Modenese –
Piazza Ciro Menotti,1 – C.F. 84001590367, P.IVA. 00299940361, in seguito indicato anche,
per brevità, “Comune”;

- b) Sig. _____

nato a _____ il _____, CF _____, _____ in qualità di legale

rappresentante/procuratore _____ dell'impresa

con sede in _____, via

_____, codice fiscale _____ e partita IVA

_____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese

costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____

in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- Impresa _____

con sede in _____, via _____, _____; codice

fiscale _____ e partita IVA _____;

2-impresa _____

con sede in _____, via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Detti componenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante,
sono personalmente certo.

PREMESSO

a) nel programma triennale dei lavori pubblici 20__ / 20__ e nell'elenco annuale 20__,

approvato dal Comune di _____ e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __

del __ / __ / 2__, è prevista l'acquisizione dei lavori di _____, per un importo complessivo di

€ _____;

b) il Comune di _____ deve garantire tali lavori di

		, , tramite affidamento a terzi degli stessi;
	b) è stata costituita la nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (d'ora in poi, anche, "Unione") con Atto del 16/04/2014, Rep. Unione 56 e con convenzione repertorio dell'Unione n. 178 del 13/07/2017, così come integrata dall'atto Rep. 398 del 14/02/2020, il Comune di _____, tra altri, ha conferito all'Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. lgs. 18/04/2016, n. 50 (d'ora in poi, nel presente contratto, anche "Codice");	
	c) che con delibera di Giunta Comunale n. _____ del del comune n. _____ è stato approvato il progetto esecutivo PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITA' SPEZZANO – FIORANO MODENESE, redatto da _____ prot. n. _____ del ____/____/____ ed è stato mandato al dirigente del Settore III di procedere all'individuazione della ditta esecutrice dei lavori;	
	d) con determinazione del Comune n. _____ del ____/____/____, tra l'altro:	
	- sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del contratto;	
	- si è stabilito di procedere all'acquisizione di tali lavori mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € _____ oltre IVA, inclusi oneri della sicurezza stimati pari a € _____, procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione di cui alla lettera precedente e dell'art. 37 del Codice;	
	e) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. _____ del ____/____/____ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;	
	f) con determinazione dell'Unione Centrale di Committenza n. _____ del _____, a seguito	

dell'espletamento della gara, la stessa è stata aggiudicata all'Appaltatore, con un ribasso del

_____ % sull'importo a base di gara e, quindi, per il prezzo complessivo di _____

(contratto "a corpo") (ovvero nel contratto "a misura": con un ribasso del _____ % da applicare

all'elenco prezzi posto a base di gara ovvero _____), oltre oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso pari ad € _____ ;

g) con comunicazione della Centrale di Committenza a registro di sistema SATER n. _____ del

____ / ____ / _____ è stata comunicata, tra l'altro, l'aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi

dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

h) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da

comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione N. _____ del

____ / ____ / _____, con cui, tra l'altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione,

conservata agli atti nel fascicolo contrattuale;

i) con determinazione del Comune n. _____ del _____, sulla base delle risultanze di gara, i

lavori sono stati affidati all'appaltatore;

l) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi;

CUP CIG, per un importo dei

lavori da appaltare di euro oggetto dell'offerta di ribasso ed euro

..... per oneri per la sicurezza già predeterminati in sede di progetto e non oggetto

dell'offerta; i lavori sono stati affidati, ai sensi in via definitiva

al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale migliorativo sui lavori del

.....

m) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la

conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi

dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

n) che l'esecuzione dei lavori ha avuto inizio in via d'urgenza in data a
seguito a consegna, risultante da apposito verbale sottoscritto nella medesima data prot.
Comune di Fiorano Modenese n.;

o) che l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

TUTTO CIO' PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare
riferimento al capitolato speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del capitolato
speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro
.....), di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" come definito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

Art. 3 - Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente richiamati ancorchè non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale ancorchè non materialmente allegato.

Art. 4 - Domicilio e rappr. dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Fiorano Modenese , all'indirizzo piazza Ciro Menotti n. 1.

2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1 e 2 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori:

a)

.....;

b)

.....;

c).....

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice accesso presso , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in trecentosessantacinque giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Comune si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

Qualora il Comune si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per

iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte del Comune avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora il Comune non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'Art. 12, 21 del Capitolato speciale di appalto –*Proroghe, Sospensioni e riprese dei lavori.*

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato, nel Capitolato tecnico.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato, nel Capitolato tecnico.

L'Appaltatore s'impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione del contratto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione dei lavori;

d) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti;

e) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia, al Capitolato, a quanto previsto negli

altri articoli del presente contratto e nei precedenti commi, e nei relativi piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono altresì a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti, se non autorizzate dal RUP, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvate dal Committente;

b) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d'impiego;

d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;

f) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

g) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;

h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune di Fiorano Modena (ConSORZI, privati, ANAS, ENEL, Hera, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 9 - Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto di ribasso.

Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo.

1. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, si dà atto che i prezzi previsti per le lavorazioni ai fini della presente procedura di gara sono stati determinati sulla base del Prezzario Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, N. 1288 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.235 del 30.07.2022.

2. Con specifico riguardo agli appalti di lavori, l'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 prevede che, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che con cadenza semestrale (entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno) effettuerà il calcolo delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre sulla base della metodologia di rilevazione definite dall'ISTAT .

3. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

4. Successivamente alla stipula del contratto, la procedura per il riconoscimento delle compensazioni relative alle variazioni dei prezzi in aumento viene attivata dalla S.A. solo a

seguito dell'istanza validamente presentata dall'Appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del relativo decreto di rilevazione del M.I.M.S.

5. Si precisa che detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisti sostenuti dall'Appaltatore.

6. Le somme determinate a titolo di compensazione non sono soggette al ribasso d'asta e sono liquidate al netto delle eventuali compensazioni già precedentemente accordate a qualsiasi titolo. Al fine del loro riconoscimento è condizione indispensabile il rispetto del Cronoprogramma dei lavori ovvero del termine di esecuzione degli stessi per come risultante in forza della riduzione operata in sede di offerta temporale.

7. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente alla revisione prezzi si rimanda allo schema di contratto e comunque alla disciplina applicabile tempo per tempo.

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. Come indicato nei documenti di gara il contratto di appalto potrà essere modificato, senza

una nuova procedura di affidamento, nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lett. e) e succ. modif., per un massimo del 10% dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e con l'applicazione dell'elenco prezzi unitari allegato alla presente, dedotto il ribasso offerto dall'affidatario.

Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del capitolato speciale d'appalto.

2. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

3. Il pagamento del corrispettivo del contratto e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 13 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d'appalto.

Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Clausola Risolutiva Espresa - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del capitolato speciale d'appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente

in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

b) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;

e) raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;

f) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte del Comune;

g) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il sub-appalto;

h) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle

ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

m) cessione, anche parziale, del contratto;

n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

o) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

p) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In tali casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva

espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 16 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione di cui all'art. 208 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 17 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

a) quanto al Comune: comunefiorano@cert.fiorano.it

b) quanto all'appaltatore:

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito agli atti, apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data

Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 20 - Codice di Comportamento e Codice Etico degli appalti comunali

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiorano Modenese approvato con Deliberazione G. C. n. 189 del 30.12.2013 (disponibile sul sito Internet del Comune – Sezione l'Amministrazione\ Amministrazione trasparente\ Disposizioni generali\ Atti generali).

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di

risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Codice etico degli appalti comunali approvato con delibera di G.C. 90 del 9.6.2005.

Art. 21 - Protocollo di legalità

Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 22 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Art. 23 - Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ssmm.ii e dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto, *come dichiarato in sede di offerta,*

(eventuale)

l'Appaltatore può affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

(eventuale) ha dichiarato di non affidare in subappalto parte delle opere.

Art. 24 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al _____ dell'importo contrattuale; secondo quanto previsto art. 7 del capitolato Speciale di Appalto. Pertanto L'Appaltatore ha stipulato, polizza Fidejussoria definitiva n. emessa da in data, in corso di validità,

Art. 25 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha stipulato, polizza di assicurazione RCT e RCO n. emessa da in data, in corso di validità, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde, per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione appaltante in contraddittorio con i rappresentanti della ditta, convocati tramite posta elettronica certificata. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 26 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche
- c) l'Elenco Prezzi Unitari (elaborato sulla base del prezzario Emilia Romagna

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.115 del 22.04.2022);

d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il Cronoprogramma;

f) gli elaborati grafici di progetto e le relazioni;

g) gli elaborati inerenti migliorie proposte in gara;

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25;

i) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare si considerano parte integrante e sostanziale del contratto ancorchè non materialmente allegati e conservati dal Comune.

Art. 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123

e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

4. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Letto, approvato, sottoscritto con firma elettronica.

PER IL COMUNE DI FIORANO MODENESE

.....

PER LA DITTA

Il Legale rappresentante

Sig.....

Accettazione espressa di clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le

clausole contenute negli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 25.

PER LA DITTA

Il Legale rappresentante

Sig